

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

2ª (Giustizia)

e

10ª (Industria, commercio, turismo)

**INDAGINE CONOSCITIVA
SUI PROBLEMI DEL *LEASING* FINANZIARIO**

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

4ª SEDUTA

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1978

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione VIVIANI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE	pag. 55, 58, 59 e <i>passim</i>	CARDUCCI	pag. 56, 58, 60 e <i>passim</i>
LABOR (PSI)	59, 62, 63 e <i>passim</i>	CECCONI	65, 66, 67
NENCIONI (DN-CD)	56, 57, 62 e <i>passim</i>	DELL'UVA	55, 56, 58 e <i>passim</i>
PETRELLA (PCI)	59, 60, 61 e <i>passim</i>		
SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	58		

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Speranza.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Franco Dell'Uva, direttore principale del servizio programmi e autorizzazione della vigilanza sulle aziende di credito della Banca d'Italia, il dottor Giorgio Carducci, vice direttore dello stesso servizio e il dottor Giulio Ceconi, dirigente del settore industria della Cassà per il Mezzogiorno.

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

L U B E R T I, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del *leasing* finanziario.

Porgo i nostri saluti al dottor Franco Dell'Uva e al dottor Giorgio Carducci della Banca d'Italia. Come loro sanno noi vorremmo avere chiarimenti ed informazioni sui seguenti punti: casi concreti dell'utilizzazione dell'istituto del *leasing* finanziario; dimensioni attuali del fenomeno, anche in confronto agli anni passati; problemi dell'utilizzazione del *leasing* da parte di enti pubblici, con riferimento anche alle norme sulla contabilità di Stato e sull'approvazione delle opere pubbliche; opportunità o meno di una precisa regolamentazione dell'istituto; necessità o meno di un controllo pubblico sull'attività di *leasing*, o addirittura sulle imprese che la esercitano; utilità o meno di una particolare legge regolatrice del *leasing* finanziario (o convenienza di un'unica legge regolatrice delle varie forme di *leasing*); osservazioni sul disegno di legge in esame.

D E L L ' U V A. Per quel che riguarda i casi concreti dell'utilizzazione dell'istituto, noi abbiamo seguito lo sviluppo del fenomeno, il quale indubbiamente è andato crescendo, come dimostrano i dati recenti che riportano un complesso di contratti, finora stipulati, per un importo che oscilla intorno ai 3.300 miliardi a partire dal 1966. Si tratta

di cifre globali, che comprendono anche i contratti estinti, considerando che la durata del contratto di *leasing* è generalmente da 3 a 5 anni.

Attualmente la consistente effettiva dei contratti in essere è difficile da determinare; si può fare una stima di larga massima intorno ai 1.000 miliardi.

I casi concreti si sono verificati soprattutto per quanto riguarda il *leasing* di beni mobili. La partenza è stata proprio nella locazione finanziaria di apparecchiature e strumentazioni, con una rapida diffusione, poi, del *leasing* sugli autoveicoli, che ha avuto una *ratio* diversa, al fine cioè di utilizzare alcuni vantaggi fiscali per certi acquirenti. Però, a parte questo secondo aspetto, il grosso del *leasing* ha interessato le macchine utensili, anche elettroniche.

Gli istituti che si sono interessati di *leasing* sono per la maggioranza appoggiati o emanazioni di istituzioni creditizie. Questi istituti si inseriscono bene nel mercato perchè riescono a costituire un ponte tra l'industria produttrice dei beni e colui che deve utilizzare i beni; possono contrattare direttamente con l'impresa produttrice e, in secondo luogo, possono finanziare l'impresa, specialmente in periodi di restrizione creditizia. La impresa che ha bisogno di utilizzare un certo macchinario riesce, in tal modo, ad ottenerlo in locazione, cosa che nel caso pratico si traduce, poi, in un acquisto indiretto. Io parlo del *leasing* finanziario e credo che la differenza sia ben nota a tutti. Evidentemente nel *leasing* finanziario l'impresa finisce con l'acquistare il bene, per il tramite dell'intermediario.

Lo sviluppo del *leasing* è dovuto al doppio vantaggio che ne traggono sia la società di *leasing* che l'imprenditore. Attraverso il *leasing* la società finanziatrice ha la possibilità di impiegare il denaro e poter utilizzare gli ammortamenti anticipati del bene. Per quanto riguarda l'impresa, la piccola e la media impresa, abbiamo notato che il *leasing* ha una funzione interessante perchè obbliga ad ammortizzare il bene; cioè praticamente, la piccola impresa, che di regola riesce difficilmente a fissare gli esatti costi di gestione, a programmare gli ammortamenti, eccetera,

quando invece prende un bene in *leasing*, si trova avvantaggiata, perchè alla fine del pagamento il bene è quasi obsoleto, essendo il riscatto intorno al 5 per cento del prezzo iniziale. Pertanto, per le piccole imprese soprattutto, questo obbligo finanziario cui vengono a sottoporsi costituisce un elemento interessante. Con il tempo, vi è stata una certa evoluzione per cui si comincia a finanziare il *leasing* di sempre maggiori impianti. I contratti medi oscillano intorno ai 35 milioni ma abbiamo inteso voci, non documentate però, secondo cui vi sarebbero stati finanziamenti anche di 20, 25 miliardi.

Per quanto riguarda la procedura di finanziamento dell'operazione — l'aspetto che più ci interessa come Banca d'Italia — si è visto che le società di *leasing* ricorrono in larga misura al finanziamento bancario. Noi abbiamo una larga percentuale di società di *leasing* che sono emanazioni di banche. La Banca d'Italia non ha osteggiato questo sviluppo. È previsto che tra le partecipazioni assumibili da parte delle banche vi siano partecipazioni in società di *leasing*. Infatti, per fare il *leasing* è necessario disporre di larghi mezzi finanziari: un piccolo patrimonio non può bastare, e comunque, se non si dispone di larghissimi mezzi propri, si dovrà avere un facile accesso al credito; quindi soltanto un'istituzione che possa appoggiarsi ad un istituto bancario può effettuare il *leasing*. Dai nostri dati risulta che il ricorso al credito da parte delle società di *leasing* è stato al 50 per cento a breve termine e al 50 per cento a medio termine. Qui sorge qualche problema, che ha avuto qualche riflesso sulla pratica, perchè essendo l'operazione di *leasing* un'operazione a medio termine, se viene finanziata con denaro a breve termine può crearsi una differenziale di tassi, in quanto che viene finanziato a tasso variabile ciò che viene erogato a tassi fissi. I problemi che si creano sempre per chi impiega mezzi raccolti a lungo termine in operazioni a breve o viceversa sono dati dalla formazione di liquidità e dalla correlazione dei tassi. Quando alle spalle vi è un sistema bancario, il problema di liquidità non è grave, invece più grave è il problema dei

tassi, ed infatti ha avuto riflessi sul mercato con l'introduzione di operazioni di *leasing* indicizzate. Non credo che la maggior parte degli utenti siano favorevoli a queste operazioni, comunque sono state introdotte, e giustamente, in presenza di una raccolta di denaro a breve termine.

N E N C I O N I. Indicizzate in base a quale parametro?

D E L L ' U V A. In base al costo della vita, indici ISTAT...

C A R D U C C I. Inoltre in base alla evoluzione dei prezzi dei beni d'investimento. Ma è possibile il ricorso anche ad altri termini di riferimento

D E L L ' U V A. Per quanto riguarda l'utilizzo da parte di enti pubblici, ci risulta che sono stati fatti contratti di *leasing*; però non in forma molto sviluppata, anche se esistono enti pubblici, come gli ospedali, molto interessati. Il perchè del mancato sviluppo è da ricercare in due fattori: da una parte, come ci risulta, alcune Regioni hanno avuto grosse perplessità sulla possibilità che queste operazioni, ancora non bene inquadrare, come finanziamento o come investimento, potessero essere fattibili; da un'altra parte è successo che la necessità di avere una serie di approvazioni per eseguire l'operazione ha reso l'*iter* burocratico talmente lungo, che ogni volta che giunge l'approvazione per l'investimento ci si trova di fronte alla necessità di dover riproporre la pratica, perchè nel frattempo il bene è aumentato di prezzo. Non so poi quali possano essere i problemi di legge e quali difficoltà pongano, ma credo che siano soprattutto di inquadramento dell'istituto.

Per quanto riguarda il problema della istituzione di una disciplina apposita, noi abbiamo notato che vi è stata una standardizzazione dei contratti; cominciano cioè a porsi alcune basi, in genere con le patruzioni private, integrative nell'ambito della legislazione vigente. Il contratto di *leasing* riesce ad inserirsi, e questo è dimostrato dal numero di operazioni poste in essere, e a

quanto mi dicono, dalla quasi mancanza di una giurisprudenza. Si tratta di un istituto in evoluzione che può presentare sorprese per quanto riguarda nuove clausole. Vi sono aspetti interessanti, indubbiamente, come per esempio quello relativo alla responsabilità civile, che deve essere regolato per legge, in quanto non è possibile trasferirlo in altra sede. Interessanti sono, poi, le norme presenti nel disegno di legge relative alla possibilità di trasferire agevolazioni creditizie; anche qualche aspetto di carattere fiscale va certamente trattato per legge. Abbiamo notato che nel disegno di legge si introduce qualche modifica rispetto al criterio della nota legge n. 183, nella quale viene prevista la possibilità di interventi sul canone. È prevista invece, nel disegno di legge, la possibilità che vengano trasferiti alle società di *leasing* benefici che, viceversa, operando sul canone, sarebbero andati ad agevolare le imprese utilizzatrici. È un sistema diverso da quello previsto dalla legge n. 183. Riteniamo tuttavia, che sarebbe opportuno sperimentare prima se funziona il sistema previsto dalla legge n. 183, vedere cioè se la possibilità di far affluire le agevolazioni creditizie direttamente all'impresa utilizzatrice, con interventi sul canone, possa esplicare i suoi effetti. Se ciò avvenisse, a nostro avviso, sarebbe più agevole che non intervenire sulla società di *leasing*.

Ci ha particolarmente sensibilizzati l'accento alla possibilità di un controllo pubblico sull'attività di *leasing*, tanto più che nel progetto di legge è prevista la costituzione di un albo presso la Banca d'Italia. Siamo, ovviamente interessati a tutte le attività nelle quali sono « implicate » le aziende di credito.

Il progetto prevede semplicemente l'istituzione di un albo presso la Banca d'Italia; l'iscrizione a questo albo dovrebbe essere in relazione al possesso di determinati requisiti, ad esempio il capitale di un miliardo e lo statuto che limiti soltanto ad operazioni di *leasing* le attività della società.

A nostro avviso, l'iscrizione dell'operatore nell'albo degli esercenti sembrerebbe un atto dovuto, anche se nella relazione al disegno di legge si accenna a controlli di autosuffi-

cienza finanziaria. Riteniamo che l'autofinanziamento si possa intendere nel senso di possibilità di disporre di mezzi per svolgere l'attività, più che non di disporre di un capitale proprio adeguato, perchè evidentemente ci vorrebbe ben altro che un miliardo. Non sapremmo, per altro, come seguire l'attività di queste società.

Riteniamo cioè che se tale albo dovrà essere istituito, l'organo, qualunque, esso sia, che dovrà seguire queste società, debba avere la possibilità di richiedere ad esse dati. Deve essere meglio esplicitato che l'autofinanziamento o le fonti di finanziamento devono essere sottoposti a controllo. Questo ci pare doveroso e obbligatorio.

Per ciò che concerne la differenza tra *leasing* operativo e *leasing* finanziario, trattandosi di due cose distinte, non è il caso di fare una legge unica per entrambi i fenomeni, anche se v'è la possibilità che possano verificarsi forme di *leasing* miste. Si vanno sempre più sviluppando operazioni di *leasing* che sorgono per iniziativa di produttori del bene, i quali fanno convenzioni con società di *leasing*. Nulla da eccepire. Se l'operazione avviene infatti mediante un intermediario, che è una società di *leasing*, finisce automaticamente per essere *leasing* finanziario a tutti gli effetti: il fatto che possa esistere una società di *leasing* che sia non dico una emanazione, ma una società collegata con una grande produttrice di beni, non credo sposti la natura dell'operazione. Il *leasing* operativo è invece un'altra cosa.

Dobbiamo notare infine che il tempo di un anno, previsto all'articolo 11 per ricondurre nella futura legge le società attualmente operanti, potrebbe essere troppo breve. Si deve considerare che oggi le società di *leasing* fanno operazioni di tipo diverso: posseggono partecipazioni, alcune scontano portafoglio a lungo termine. Il tempo per smaltire le operazioni in essere, evidentemente dovrebbe essere più lungo.

N E N C I O N I. Desidererei sapere se la pratica di indicizzare i canoni è diffusa, quali parametri siano usati di preferenza per l'indicizzazione, e quali riflessi ne derivano per gli utilizzatori.

COMMISSIONI RIUNITE

4° RESOCONTO STEN. (17² ottobre 1978)

P R E S I D E N T E. Do la parola al dottor Carducci, in relazione all'interessante problema posto dal senatore Nencioni.

C A R D U C C I. Non abbiamo notizie dirette perchè non seguiamo le società di *leasing* se non attraverso le banche. Tuttavia da scambi di idee con queste ultime e con i rappresentanti di società di *leasing*, si è appresa la tendenza a sviluppare, soprattutto nei periodi di maggiore inflazione, i contratti indicizzati. Si è pure appurato che vi è una certa resistenza da parte dei conduttori ad accettare siffatti contratti in connessione alla difficoltà di prevedere l'evoluzione dei prezzi presi da essi come riferimento. Questi non sono rappresentabili con indici ben definiti, come quelli sul costo della vita o sui prezzi di beni di investimento ma debbono contenere in sè ulteriori informazioni, come, ad esempio, quelle relative alla dinamica dei tassi di interesse. Poichè la relazione tra tassi di interesse e prezzi non è netta e fissa nel tempo, è chiaro che i canoni indicizzati possono rappresentare prezzi non ben specificati e quindi possono stabilire oneri a carico del conduttore abbastanza imprevedibili.

D E L L ' U V A. Una impresa che abbia un minimo di capacità commerciale deve fare il calcolo del costo del bene da porre sul mercato. Questo calcolo viene fatto anticipatamente, spesso un anno, un anno e mezzo prima dell'offerta del bene sul mercato. Questo vale per tutti. Infatti, è uno dei problemi che più hanno scosso i nostri operatori, con l'ascesa dei tassi di interesse. Quando un bene viene offerto sul mercato, si calcolano i costi finanziari che servono per poter sostenere la produzione. Se non si può calcolarli aprioristicamente, bisogna correre un'alea. Quindi, il problema è di trasferire questo famoso rischio della variabilità dei tassi dall'intermediario creditizio all'operatore.

S P E R A N Z A, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ringrazio i rappresentanti della Banca d'Italia per le in-

teressanti delucidazioni date, che rendono più facile il nostro lavoro sul disegno di legge n. 633.

In relazione all'articolo 2 di questo progetto, che fa riferimento alla vigilanza della Banca d'Italia su queste operazioni finanziarie, ho apprezzato le valutazioni che sono state fatte. Mi sembra effettivamente che il semplice accertamento da parte della Banca d'Italia sulla consistenza del capitale e sulla esclusività dell'oggetto sociale non sia sufficiente per assicurare un minimo di controllo. Certo, il controllo non deve essere particolarmente penetrante, deve lasciare sufficiente libertà di iniziativa; ma un controllo deve pure esistere, in un settore che in prospettiva diventa sempre più delicato. Desidero chiedere al dottor Dell'Uva e al dottor Carducci quale potrebbe essere la soluzione più idonea. Se lo ritengono opportuno possono inviarmi un breve appunto.

D E L L ' U V A. Pensiamo che debba essere prevista la possibilità sia di un riscontro sulla validità dell'organismo che chiede di essere ammesso, sia di un controllo sull'attività che sta svolgendo, anche se non così approfondito come quello che viene esercitato sulle aziende di credito. La futura legge potrebbe genericamente prevedere forme di riscontro diretto, e in particolare la possibilità per l'organo di vigilanza di richiedere tutti i dati che ritenga opportuni al fine di esercitare tale controllo. Se saranno indicate le caratteristiche economiche dell'istituto, potremo logicamente motivare anche un nostro eventuale rifiuto all'iscrizione nel l'albo. Per fare questo vi è la necessità di un minimo di controllo. È difficile dire aprioristicamente tutto quello che si dovrebbe chiedere. Se fosse possibile avere — ciò vale per qualsiasi organo di vigilanza — una norma generica che consentisse di chiedere qualsiasi dato, così come prevede l'articolo 31 della legge bancaria, evidentemente si potrebbero poi utilizzare quei singoli dati che sono necessari per vigilare sull'attività di queste società.

S P E R A N Z A, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Gradirei rice-

COMMISSIONI RIUNITE

4° RESOCONTO STEN. (17^a ottobre 1978)

vere un vostro appunto su questa questione.

L A B O R . Desidero aggiungere qualcosa sul merito di questo problema. Ritengo che una indagine e un controllo solo sulla consistenza finanziaria si può prestare a qualsiasi imbroglio. È indispensabile, quindi, che la Banca d'Italia abbia un potere reale di controllo, eventualmente a campione o a scandaglio, come dice Pandolfi, e cioè possa farsi dare, anche su singoli contratti, tutti i dati necessari alla valutazione.

P R E S I D E N T E . In sostanza, il senatore Labor — se non sbaglio — vuole approfondire il problema dei limiti che dovrebbe avere questo potere di indagine.

D E L L U V A . Il problema, indubbiamente, è sempre quello degli obiettivi che si pone una determinata vigilanza. Se infatti l'obiettivo è quello di dover vigilare attentamente su un intermediario creditizio, per evitare possibili dissesti, allora il campo di indagine dovrebbe essere ampio; se viceversa l'obiettivo è quello di intervenire solo preliminarmente, per renderlo inoffensivo, anche depennandolo dall'albo, allora evidentemente potrebbe essere sufficiente un'analisi dei dati di bilancio.

Al riguardo peraltro è necessario considerare un fatto molto importante e cioè che, essendo le società di *leasing* finanziate largamente dalle banche, e addirittura molto spesso con partecipazione in esse delle banche stesse, una certa forma di controllo già viene svolta da noi. Ad esempio, in base alla attuale legislazione, tutti i finanziamenti concessi da una banca ad una società a cui questa partecipi per il 10 per cento devono essere autorizzati dall'organo di vigilanza. E in effetti, presso la banca abbiamo pieno accesso a tutti i documenti relativi al cliente.

Un'altra forma di controllo indiretto che potremmo utilizzare ove avessimo questo compito, è poi la seguente. Il compito degli istituti di *leasing* è quello di raccogliere del denaro da utilizzare; ora, a tale scopo potrebbe svilupparsi lo sconto delle rate. In altri termini, le rate di canone verrebbero scontate presso banche, per poter rifinanzia-

re l'attività dell'istituto di *leasing*, il quale a questo punto ridiventerebbe cliente della banca. Questo ci consentirebbe di avere notizie dettagliate sulle imprese di *leasing* in quanto attraverso le banche praticamente passa tutto il flusso informativo relativo al cliente. Noi, quindi, se avessimo dei dati sull'attività delle società di *leasing*, potremmo svolgere un controllo primario, in base al quale, se emergessero fattori negativi, potremmo estendere l'indagine, avvalendoci peraltro dei finanziatori, cioè indagando presso le banche finanziatrici.

P E T R E L L A . Desidero scusarmi con gli onorevoli colleghi e soprattutto con l'onorevole Presidente se non sarò estremamente breve, ma poichè abbiamo qui con noi i rappresentanti dell'organo a cui si potrebbe pensare di affidare il controllo di merito sulle operazioni di *leasing* finanziario, non posso fare a meno di rivolgere loro una serie di domande che mi interessano particolarmente.

Desidero in primo luogo chiedere ai rappresentanti della Banca d'Italia — essendo mia intenzione presentare degli emendamenti a tal riguardo al disegno di legge — quali possibilità abbia attualmente la Banca d'Italia, non tanto di tenere l'albo (il che non mi pare presenti gravi difficoltà), quanto di effettuare una approfondita analisi di merito sulle operazioni delle società di *leasing* finanziario.

In secondo luogo — e questa domanda a me interessa anche più della prima — vorrei sapere se la Banca d'Italia, qualora non avesse attualmente queste possibilità, potrebbe porsi in condizione di poter svolgere un controllo di questo tipo per il futuro.

In terzo luogo, gradirei conoscere qual è il costo che la collettività deve pagare in termini di esenzioni fiscali (conoscere cioè tutta la fiscalità legata al *leasing* finanziario in quanto indirettamente controllato dalla Banca d'Italia) e quali controlli più particolari la Banca d'Italia può esercitare in questo campo. Ciò anche in quanto noi vorremmo evitare il sorgere di nuovi canali di evasione fiscale.

L'ispettorato della Banca d'Italia è sufficiente a questo scopo? A questa domanda riterrei di poter già rispondere io stesso in senso negativo. Se voi, al contrario, ritenete di poter rispondere in senso affermativo, vi prego di farlo e di spiegarmene i motivi.

Inoltre, io mi domando perchè tutti gli esperti in questo campo che intervengono nell'indagine chiedono di accrescere l'ammontare del capitale sociale minimo previsto dal provvedimento per le società per azioni che intendono esercitare il *leasing*. Vorrei sentire il vostro parere in proposito.

D E L L' U V A. Per quanto si riferisce alla prima domanda rivolta dal senatore Petrella, relativamente alle possibilità che la Banca d'Italia ha attualmente di eseguire un adeguato controllo, dirò che, prima di tutto, sarebbe necessario definire quale tipo di controllo si desidera che la Banca d'Italia eserciti.

P E T R E L L A. Evidentemente un controllo di merito.

D E L L' U V A. Un controllo di merito potrebbe voler dire, al limite, un controllo sulla singola operazione della società di *leasing*, o invece un controllo sull'andamento economico di tale società. Evidentemente, quindi, se non si ha ben presente quali sono i limiti di questo intervento di merito che dovrebbe svolgere la Banca d'Italia, non è possibile stabilire quali forme potrebbero essere più opportune.

Posso soltanto aggiungere che la Banca d'Italia, quando ha ricevuto un incarico, ha cercato di assolverlo nel migliore dei modi, al limite anche accrescendo appositamente le proprie forze e capacità. Pertanto, qualora una legge lo imponesse, saprebbe adeguarsi a tali esigenze, come già in passato in altre occasioni ha dimostrato di poter fare (mi riferisco in particolare alla centrale di rischio, che — come è noto — ha comportato un impegno notevole per noi), fermo restando tuttavia che un esame di tutti i contratti non sarebbe comunque materialmente possibile.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle operazioni di *leasing* (problema che mi sembra sensibilizzi molto il senatore Petrella) posso dire che la Banca d'Italia non ha effettuato uno studio specifico in materia, nè ha fatto calcoli circa gli effetti sulla finanza pubblica delle agevolazioni fiscali e creditizie previste dagli articoli 6 e 7 del disegno di legge. È chiaro, però, che, esaminato il tipo di contratto di *leasing*, avendo una certa conoscenza delle operazioni finanziarie, abbiamo potuto vedere quali sono gli aspetti fiscalmente rilevanti dell'attività che viene svolta.

In materia, peraltro, è forse più esperto il dottor Carducci, il quale potrà chiarire meglio di me quelli che sono gli aspetti fiscali dell'operazione di *leasing*. Direi, però, in partenza, che non si tratta, almeno a mio avviso, di evasione fiscale.

C A R D U C C I. Come ha già detto il dottor Dell'Uva, non si sono effettuati calcoli per conoscere l'effetto sulla finanza pubblica delle agevolazioni implicite nel disegno di legge, previste per il conduttore e per le società di *leasing*. Si può al riguardo soltanto osservare che gli ammortamenti anticipati in esenzione fiscale, che sono previsti per tutte le imprese, possono essere più facilmente sfruttabili dalle società di *leasing*. In altri termini, il vantaggio fiscale delle società di *leasing* è legato al fatto che esse, a differenza delle singole imprese industriali, presentano di norma investimenti crescenti e, conseguentemente possano pienamente sfruttare le agevolazioni connesse con gli ammortamenti anticipati in esenzione fiscale. Il vantaggio degli operatori del *leasing* viene comunque a consistere semplicemente nella posposizione del pagamento dell'imposta.

P E T R E L L A. Noi abbiamo diverse forme di *leasing* finanziario, ad esempio quello immobiliare, rispetto al quale deve essere valutato l'aspetto fiscale, che ha un riflesso che riguarda l'introito finanziario dello Stato. A mio parere, peraltro, il *leasing* immo-

COMMISSIONI RIUNITE

4° RESOCONTO STEN. (17² ottobre 1978)

biliare rappresenta una fetta minore del *leasing* finanziario in generale. Che cosa ci può dire in proposito?

D E L L' U V A. Si tratta comunque di un fenomeno sempre in ascesa.

P E T R E L L A. Non le avrei rivolto una domanda specifica al riguardo se così non fosse.

Vorrei quindi sapere — ripeto — se la Banca d'Italia ha considerato bene gli aspetti tributari di questo particolare contratto.

D E L L' U V A. Quando si parla di agevolazioni o di ammortamenti differiti o di mancato pagamento di imposte (non in termini di evasione, evidentemente, ma in termini di utilizzo di certe facoltà consentite dalle leggi fiscali) il problema è quello di quantificare esattamente lo spostamento che si verifica nel tempo del pagamento di una imposta, il fatto cioè che una imposta venga pagata due o tre anni dopo anzichè prima.

Per quanto riguarda la facoltà di ammortamenti anticipati, questi, essendo anticipati, permettono di spostare il reddito sull'esercizio futuro. È chiaro che se la società di *leasing*, nel primo anno, ha capacità ed il suo conto economico consente un reddito — perchè gli ammortamenti anticipati intanto possono effettuarsi in quanto le imprese finanziarie abbiano un utile — può avvalersi di certe agevolazioni fiscali. Sebbene, dopo 2-3 anni, quando incassa gli ultimi canoni, avendo anticipatamente fatto gli ammortamenti, non possa ripeterli e si trovi a dover pagare le imposte. Ma se l'attività è in continuo sviluppo, si avrà una continua procrastinazione dell'onere tributario. Calcolarlo dal punto di vista statistico, evidentemente, è impossibile, perchè avremmo bisogno di accedere al bilancio d'impresa, e non abbiamo ancora la potestà di farlo. Tuttavia, se si considera il volume globale dell'attività di *leasing* intorno ai 600 miliardi, come investimenti, si possono fare dei calcoli, delle stime, delle differenze. I proventi della società di *leasing*, come scarto

tra denaro raccolto e denaro impiegato, sono del 3,50 per cento circa. Però, in alcuni casi, la società di *leasing* restituisce alle banche una commissione e il margine che rimane si aggira intorno al 2 per cento circa. Evidentemente, non siamo su cifre elevatissime, proprio perchè il fenomeno non è elevatissimo.

Non abbiamo tuttavia sufficienti dati per poter sapere quello che lei mi chiede, perchè in concreto non abbiamo i bilanci.

C A R D U C C I. Per quantificare il minor gettito di imposta, derivante dall'utilizzo della normativa sugli ammortamenti anticipati, occorrerebbe anzitutto disporre delle previsioni sulla dinamica degli investimenti delle società di *leasing* e delle previsioni sui profitti lordi.

Solo a queste condizioni si potrà infatti, dire qual è il gettito che verrà a mancare nelle casse dello Stato, tenendo, per altro, conto delle ipotesi sulla capacità delle singole imprese industriali — che sarebbero altrimenti acquirenti di beni — di godere degli ammortamenti anticipati.

Sarebbe allora il differenziale di imposta connesso ai due ordini di ipotesi che definirebbe il minor gettito.

P E T R E L L A. Sono perfettamente d'accordo, ma l'altra mia domanda risulta ancora inevasa. Io vorrei sapere se è capace, la Banca d'Italia, se meglio ristrutturata, ad esercitare un controllo di merito sulle operazioni.

Questa è una indagine conoscitiva del Senato della Repubblica e, quindi, vi invito a rispondere nella maniera più franca e più adeguata possibile, perchè dipende dalle vostre risposte quello che il Senato dovrà decidere.

D E L L' U V A. Allorchè ci verranno indicati i limiti, potremo dire se saremo capaci o meno di eseguire tali controlli. Comunque, se dovremo controllare le società e fare un'analisi dei bilanci, sapremo adeguarci a tali esigenze.

N E N C I O N I. Ritengo di dover chiedere un chiarimento, necessario per l'approfondimento di un problema. Vi sono dei dati che sono stati elaborati dall'Assobancaria tempo fa. Questi dati risalgono al 1974, ma il problema non muta perchè è un problema di carattere generale. Allora, furono esaminate 17 società di *leasing*, che avevano 32,4 miliardi di mezzi propri ed avevano erogato 230 miliardi: la provvista veniva da istituti bancari. Ora, siccome vi è stata una dilatazione del fenomeno e siccome è un fenomeno in ascesa, vorrei sapere se la Banca d'Italia, nella sua specifica funzione, ha esaminato il problema sotto il profilo della espansione del credito. Dico subito che sono avvenute anche delle operazioni di vendita a società di *leasing* finanziario di interi stabilimenti, per 10 o 15 miliardi. Naturalmente si trattava di *lease-back*: vendita e poi *leasing* dello stabilimento allo stesso operatore economico che lo ha venduto.

Ora, come si considera tutto questo fenomeno di fronte all'esigenza di contenere il credito per combattere l'inflazione? Secondo i vostri rilevamenti, le società di *leasing* finanziario hanno contratto le loro operazioni, oppure vi è stato un mancato controllo della Banca d'Italia su questa fonte di credito che induce certamente all'inflazione?

D E L L' U V A. Il controllo della Banca d'Italia c'è sul volume complessivo del credito erogato, e non è relativo ai singoli settori. Però, queste operazioni di *leasing* sono rimaste indirettamente contingentate in quanto i finanziamenti dati dalle banche alle società di *leasing* concorrevano ad impegnare i massimali operativi che avevano le banche. Quindi, indirettamente, le società di *leasing* hanno subito le conseguenze delle restrizioni creditizie, perchè si sono trovate ad operare sul mercato come qualunque altro cliente delle banche.

In effetti, poi, il volume globale del *leasing* non è stato talmente elevato da far pensare a distorsioni di flussi. Lo sviluppo indubbiamente c'è stato. In proposito ho dei dati sul 1976: importo globale del canone: 450 miliardi (tenendo presente che l'importo globale del canone non è l'erogato effettivo).

N E N C I O N I. Interessante è il rapporto tra mezzi propri ed erogazioni.

D E L L' U V A. Nel '76 ci sono stati 450 miliardi di canone; e canone vuol dire importo erogato più interessi pagati. Nel 1977, i miliardi sono stati 649. Certamente, un grosso sviluppo che, se si considera in percentuale di aumento del '77 sul '76, si aggira intorno al 40 per cento. Quindi, c'è una grossa ascesa. Ma dirò che, in effetti, le società di *leasing* non hanno potuto rispondere alle richieste degli operatori proprio per carenza di mezzi finanziari. Tanto è vero che abbiamo fatto una analisi-campione ed abbiamo rilevato che il totale dei finanziamenti erogati è stato di 582 miliardi, a fronte di 94 miliardi di capitale sociale. E, tutto sommato, questa differenza fra erogazione e capitale proprio non è nemmeno molto elevata: il rapporto è di 1 a 6.

L A B O R. Presidente, le chiedo se esistono dei relatori che poi raccolgono questo nostro lavoro.

P R E S I D E N T E. Ci sono gli stenografi.

L A B O R. Mi pare che ci siano anche dei colleghi incaricati.

P R E S I D E N T E. C'è un relatore che è l'onorevole Valiante, che oggi è assente per un impegno molto importante e che, per oggi, sostituisco io.

L A B O R. Le domande che intendo porre sono due. All'inizio, lei aveva detto in modo molto chiaro che di fatto si tratta di intermediazioni, che poi si concludono sempre con l'acquisto, se non ho capito male.

D E L L' U V A. L'acquisto lo fa il conduttore.

L A B O R. Ecco, io volevo sapere se il vantaggio per il conduttore era solamente quello della dilazione del pagamento.

D E L L ' U V A. No, i vantaggi sono maggiori. Lei parla del conduttore, cioè di colui che riceve il bene?

L A B O R. Certo!

D E L L ' U V A. In generale, l'esperienza sembra aver dimostrato che il conduttore finisce con l'acquistare il bene. D'altra parte, è facile considerare che basta pagare, alla fine del contratto, il 5 per cento del prezzo iniziale, per acquisire il bene. La dilazione è tale che normalmente il bene viene dato con un piano finanziario di cinque anni. In questi cinque anni, il conduttore paga una cifra che comprende gli interessi sul capitale, che è stato necessario per l'acquisto iniziale, ed una rata di ammortamento del bene che, in effetti, è una specie di rimborso in conto capitale del mutuo che gli hanno dato per poter acquisire il bene. Alla fine del periodo, quindi, egli ha il diritto, a sua scelta, di riscattare il bene pagando solo il 5 per cento del suo valore. Ora, si tratta di beni a rapida obsolescenza e uno degli aspetti positivi è proprio l'obbligo del conduttore ad ammortizzare in cinque anni il bene che lui utilizza.

Lei dice che il vantaggio è solo nella dilazione del pagamento, ma i vantaggi in realtà sono maggiori. Intanto, la società di *leasing* costituisce a volte un intermediario con il produttore del bene.

L A B O R. Vorrei farle la mia seconda domanda. Le garanzie chieste al privato, se non ho capito male finora, anche in riferimento alle cifre esposte, sono molto maggiori di quelle che vengono chieste alle attuali società di *leasing* esistenti di fatto. Mi sembra che normalmente l'industriale, quando si rivolge alle banche per ottenere il finanziamento, ha degli oneri molto più pesanti rispetto alle società di *leasing*. È vero questo oppure no?

D E L L ' U V A. Il discorso è questo: la società di *leasing*, quando ottiene il finanziamento dalla banca, essendo un grande utilizzatore di credito, paga il denaro meno di quanto lo pagherebbe il singolo che si ri-

volgesse alla banca stessa per farsi prestare il denaro necessario per comprare il bene. Inoltre, il singolo utilizzatore dovrebbe — questo è il punto fondamentale — quasi sempre dare delle garanzie, o comunque impegnare di più il suo margine di affidabilità sul sistema bancario.

L A B O R. Oggi quali garanzie le banche da voi controllate chiedono alle società di *leasing*?

D E L L ' U V A. La risposta è molto facile: poichè le banche partecipano a queste società, la garanzia evidentemente è minore ed è la garanzia finanziaria.

L A B O R. Allora di fatto si tratta di una foglia di fico dell'attività bancaria.

D E L L ' U V A. Questo è vero e rientra proprio nel quadro della diversificazione dell'attività bancaria, per cui non si tende a fare della banca un'unica entità che faccia tutto: credito a medio, credito a lungo termine, finanziamenti artigiani e così via: una società di *leasing* deve saper fare molte cose che la banca ordinariamente non fa, fra cui trattare con il venditore, con il produttore del bene. Quindi chiaramente si tratta di una foglia di fico, perchè ovviamente gli intermediari hanno una loro funzione ed un loro costo. Questa funzione è nella specializzazione della banca ed il costo è quello di un nuovo intermediario che però può dare vantaggi indiretti. Il grande vantaggio del *leasing* però è un altro e, cioè, è nel fatto che il bene rimane di proprietà del finanziatore. Una società industriale che dovesse acquistare una macchina del costo di 100 milioni e si rivolgesse alla banca per farsi prestare questa somma, per comprare interamente con il denaro prestato dalla banca, difficilmente potrebbe ottenerlo. In generale le chiederebbero di impegnare anche il suo capitale, per circa 30-40 milioni, e quindi le presterebbero gli altri 60-70. Invece con il *leasing*, dato il tipo di contratto, l'operatore può rivolgersi alla società, insieme ad essa andare dall'impresa che ha scelto come produttore del bene, della

COMMISSIONI RIUNITE

4° RESOCONTO STEN. (17² ottobre 1978)

macchina, e farsi finanziare l'acquisto al 100 per cento, perchè la società di *leasing* è garantita dal fatto che il bene è suo e, perciò, anche in caso di dissesto dell'industriale, lo riacquista interamente.

L A B O R . E diventa obsoleto.

D E L L ' U V A . Ma diventa obsoleto esattamente quando lo si è finito di pagare.

P E T R E L L A . Abbiamo appreso che la Banca d'Italia potrebbe esercitare un controllo di merito, se lo volesse e se si ristrutturasse, sulle società di *leasing*. Bisogna tenere presente che questo è un problema non di poca importanza nella nostra economia; se così non fosse non ci impegneremmo tanto nella questione, per cui il nostro non è un atteggiamento ostile, bensì un atteggiamento volto a conoscere.

Allora, se mi si permette, poichè ci hanno chiesto di stabilire un limite minimo di 5 miliardi — e non di 1 come prevede il disegno di legge n. 633 — come capitale da richiedere ad una società che voglia praticare il *leasing* finanziario, voi stessi potete immaginare le conseguenze di un simile innalzamento: ossia, in tal modo molti operatori potrebbero venire esclusi dal mercato. Vorrei perciò sapere perchè si propone di elevare il tetto, chi pratica attualmente il *leasing*, quali sono le società in grado di praticarlo e quali sgravi si devono apportare per l'avvio di una ripresa industriale nel nostro paese.

D E L L ' U V A . Ho qui con me un elenco di società di *leasing* che rappresentano, come volume di lavoro, circa il 90 per cento delle società di *leasing* esistenti in Italia, ed esaminandone i capitali le posso dire che, effettivamente, un capitale di 5 miliardi obbligherebbe l'80 per cento delle società ad aumentare i loro mezzi patrimoniali in breve tempo ed io so, per conoscenza di queste società, che molte di esse non avrebbero difficoltà a farlo.

Peraltro, l'aumento dei mezzi patrimoniali gioverebbe al rapporto fra mezzi propri e fonti creditizie. Una società di *leasing*, che avesse un miliardo di patrimonio e che intendesse lavorare con 10 miliardi globali, non potrebbe probabilmente pagarsi la struttura necessaria per poter lavorare, oppure essa sarebbe troppo insignificante in rapporto al volume di lavoro. Si consideri che oggi le società di *leasing* possono lavorare con piccoli patrimoni per un altro fenomeno e, cioè, perchè quelle che sono agganciate alle banche si avvalgono dell'organizzazione della banca stessa.

C A R D U C C I . Data l'esiguità dei capitali propri, è chiaro che le società di *leasing* debbono finanziarsi presso il sistema creditizio. Ora, se si analizza la composizione dei finanziamenti esterni di queste società si constata che i debiti a breve rappresentano un'aliquota abbastanza pesante: il 45 per cento per un certo campione costituito da società possedute da banche. Ne deriva che ogni aumento dei mezzi propri risolve in parte questo problema, perchè correla più perfettamente quella che è la durata dell'impiego a quella che è la durata della fonte di finanziamento. In questo senso potrebbe essere senz'altra accettabile l'innalzamento del livello minimo di capitale sociale che si richiede per svolgere l'attività di *leasing*.

P E T R E L L A . La finanza pubblica ha bisogno di capitali e noi stiamo per varare un disegno di legge al riguardo. In realtà ci stiamo occupando degli sgravi fiscali che debbono competere alle società di *leasing*, ed io sarei per la chiarezza espositiva a questo punto. Poichè ho di fronte i rappresentanti della Banca d'Italia, vorrei sapere da loro se, nell'ambito del mercato dei capitali e della ricerca di fonti di finanziamento, questo provvedimento che stiamo varando potrebbe incidere o no sui tassi che lo Stato deve pagare per i finanziamenti a breve e a medio termine, cioè vorrei sapere quali sono le implicazioni finanziarie più ampie delle operazioni che stiamo varando legislativamente

COMMISSIONI RIUNITE

4° RESOCONTO STEN. (17^o ottobre 1978)

D E L L ' U V A. Dato il volume attuale delle operazioni — espongo la mia impressione personale — non credo che potrebbe aversi grandi variazioni in un senso o nell'altro sui tassi, soltanto con uno sviluppo delle agevolazioni collegate alle operazioni di *leasing*.

P R E S I D E N T E Poichè non ci sono altre domande, non ci rimane che ringraziare sentitamente il dottor Dell'Uva ed il dottor Carducci per aver accolto il nostro invito e per aver dato un contributo così sensibile allo studio del problema che la Commissione deve risolvere, garantendo loro che terremo ben presenti le calzanti osservazioni che hanno fatto.

(Viene introdotto il dottor Giulio Cecconi, dirigente del settore industria dell'a Cassa per il Mezzogiorno)

(Segue *P R E S I D E N T E*). Rivolgendo il nostro saluto al dottor Cecconi, lo invito a voler rispondere al questionario, di cui vedo che ha preso visione.

C E C C O N I. Devo premettere che la Cassa per il Mezzogiorno non svolge operazioni di *leasing*, ma si limita ad agevolare iniziative industriali nel Mezzogiorno. Quello del *leasing* agevolato è uno strumento nuovo, perchè praticamente è solo con la legge n. 183 del 1976 che il legislatore ha esteso al *leasing* le incentivazioni di tipo tradizionale, cioè il contributo in conto capitale e il contributo di interesse, che nel caso della locazione agevolata si traducono in contributo in conto canone. Per quanto riguarda l'esperienza, siamo all'inizio di questa attività, perchè soltanto il 31 maggio del 1977 il CIPE ha emanato le direttive in materia; il 2 giugno è stata istituita la Fimeleasing, che è la società abilitata ad effettuare operazioni di *leasing* agevolate, dopodichè abbiamo stipulato una convenzione che è stata definita nel novembre dell'anno scorso. Oggi stanno arrivando alla Cassa le prime iniziative per la stipula di *leasing*, finora sono arrivate 9 istruttorie, 3 o 4 sono state definite, le altre sono in corso. Sono pervenute anche 14 do-

mande, per le quali non è stata ancora approntata alcuna istruttoria. Per quanto riguarda l'altra forma di *leasing*, relativa al solo macchinario, non siamo ancora in fase operativa, nel senso che non sono state stipulate le convenzioni con le società di *leasing*, le quali stanno ora ottenendo le autorizzazioni del Ministero dell'industria. In questi giorni dovremmo definire le convenzioni. Questa è la situazione: abbiamo la sensazione che il settore sia abbastanza interessato, già alcuni operatori vengono e si dimostrano interessati, ma ancora non possiamo avere esperienze concrete.

P R E S I D E N T E. Non ha osservazioni di fare sul disegno di legge?

C E C C O N I. Mi sembra che sostanzialmente il disegno di legge, per esempio all'articolo 1, recepisca abbastanza i contenuti dell'articolo 17 della legge n. 183. Il concetto — che praticamente è stato un po' il primo passo nella legislazione — di *leasing* come finanziamento su beni mobili o immobili fatti costruire per conto del conduttore e acquistati dal locatore, mi sembra che opportunamente venga recepito in questo articolo 1. Un rilievo da fare riguarda l'articolo 4, che stabilisce che il locatore nel corso della locazione può alienare i beni concessi soltanto ad altra società di cui all'articolo 2. Questo comporterebbe per la Fimeleasing, l'unica società abilitata ad operare in via agevolata nel Mezzogiorno (per il *leasing* completo, di interi impianti), una posizione di monopolio.

Inoltre, abbiamo esaminato i riflessi del disegno di legge ai fini della incentivazione; all'articolo 5, ultime righe, si accenna alla possibilità del riscatto anticipato, e questo è un punto che andrebbe meditato, nel senso che la locazione agevolata incorpora incentivi la cui durata molte volte è piuttosto consistente, perchè indirettamente si tratta di un finanziamento con una durata convenzionale di 10 o 15 anni. Se si dovesse verificare il riscatto anticipato sorgerebbe il problema che la Cassa perderebbe di vista la destinazione dei beni. In base alla nor-

mativa vigente per queste operazioni agevolate i beni hanno un vincolo di destinazione: 5 anni per i macchinari, 10 per le opere murarie. Noi prevediamo che il riscatto possa avvenire solo alla fine, quando siamo sicuri che l'operazione ormai è compiuta; un riscatto anticipato presterebbe il fianco alla possibilità di non poter seguire direttamente la destinazione dei beni. Questo è lo aspetto che mi sembra direttamente connesso con l'incentivazione.

PRESIDENTE. Ritene opportuna la regolamentazione legislativa dell'istituto?

CECCONI. È opportuna.

PRESIDENTE. E il controllo pubblico lo ritiene opportuno?

CECCONI. Penso ugualmente che sia opportuno. Comunque, per quanto riguarda le società che praticano il *leasing* agevolato vi è già un controllo pubblico. Infatti, per avere la possibilità di sottoscrivere la convenzione con la Cassa per il Mezzogiorno si deve avere la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria di concerto con il Ministero del tesoro, la quale autorizzazione viene concessa in base alle condizioni stesse riportate nel testo del disegno di legge n. 633: società per azioni, capitale di 1 miliardo, attività svolta, oggetto, eccetera.

PRESIDENTE. Ritene sufficiente questo controllo?

CECCONI. Per risponderle bisognerebbe avere più esperienza; le società che hanno preso contatto con la Cassa sono poche al momento, 9 in tutto (che hanno ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'industria) e quindi il settore può ancora essere tenuto sotto controllo in base a queste disposizioni che sono, tutto sommato, non gravose. Probabilmente le possibilità di controllo scenderebbero se il settore venisse ad espandersi.

NENCIONI. Le statistiche più recenti indicano che fra il Nord, il Centro e il Sud vi è un'enorme differenza sia di numero di operazioni, sia di ammontare complessivo, con un rapporto del 5 per cento; cioè praticamente nel Sud l'istituto del *leasing* è quasi sconosciuto. Quali pensa che siano le ragioni di questa permanente diversificazione?

CECCONI. Ciò dipende dal fatto che fino all'anno scorso l'erogazione di questo tipo di finanziamenti nel Sud non era agevolata; quindi l'operatore non aveva interesse a rivolgersi ad una società di *leasing*, ma realizzava invece l'impianto in proprio, in quanto poteva ottenere in misura consistente le agevolazioni previste per il Mezzogiorno. Con la parificazione della locazione finanziaria alla normale attività di finanziamento industriale, e cioè con l'estensione alla locazione finanziaria di agevolazioni già da tempo presenti nel settore industriale nel Mezzogiorno, la locazione finanziaria dovrebbe avere un certo decollo. La conferma deriva da un certo interesse già suscitato, che dovrebbe aumentare, se la locazione finanziaria sarà uno strumento agevole e veloce, perchè purtroppo con l'intervento di tipo tradizionale i tempi tecnici e amministrativi sono piuttosto lunghi.

In sede di convenzione, non ancora sottoscritta, ma che la Cassa per il Mezzogiorno ha già definito, abbiamo previsto una procedura accelerata, per gli operatori che desiderano realizzare immediatamente i loro interventi. Ci rendiamo conto, infatti, che il *leasing* è uno strumento rapido, che non può essere trattato alla stregua di altri strumenti di intervento finanziario. Concludendo si può dire che nel Mezzogiorno vi è stata finora, per così dire, la concorrenza da parte degli incentivi tradizionali.

PETRELLA. Desidero sapere qual è l'impatto finanziario e l'espansione nel Mezzogiorno di questi strumenti di credito. Avete calcolato l'incidenza finanziaria del fenomeno per quello che riguarda tasse, imposte, eccetera?

COMMISSIONI RIUNITE

4° RESOCONTO STEN. (17² ottobre 1978)

C E C C O N I . La Fimeleasing ha fatto la previsione di entrare a regime fra qualche anno, e di poter realizzare investimenti dell'ordine di circa 48-50 miliardi all'anno. Su questi 50 miliardi di investimenti il contributo in conto canone che viene erogato dalla Cassa può incidere per il 50-55 per cento. Quando arriveremo a regime potrebbe dunque essere questo l'impatto per l'operatore pubblico Cassa nel settore in questione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dottor Cecconi per i dati che ci ha fornito, dei quali la Commissione terrà conto.

Ricordo che la prossima seduta si svolgerà martedì 24 ottobre alle ore 10 e alle ore 16: avremo l'audizione dei rappresentanti dell'Unione delle Camere di commercio, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province italiane, dell'Asso-bancaria, della Associazione fra le Casse di risparmio italiane, della Federazione italiana amministrazioni regionali ospedaliere.

Il seguito dell'indagine è rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA